

Articolo 4

Per la campagna di commercializzazione 1993-94, in deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici seminate a lino non tessile nel 1993 beneficiano del pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2 dello stesso regolamento, tranne quelle seminate su superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione (*).

Articolo 5

Se le superfici ammissibili di un produttore sono situate in più regioni di produzione, l'importo da versare viene stabilito in base all'ubicazione di ciascuna superficie oggetto della domanda.

Articolo 6

1. Per le superfici seminate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio (†) e agli articoli 1, 8, 8 bis, 8 ter, 12 bis e 15 del regolamento (CEE) n. 1799/76.

La dichiarazione delle superfici seminate, presentata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1799/76, vale quale domanda di aiuto.

2. Per beneficiare del pagamento compensativo, le superfici devono essere interamente seminate in conformità alle norme localmente riconosciute e coltivate in condizioni di crescita normali almeno fino all'inizio della fioritura. Esse devono inoltre essere coltivate almeno fino al 31 luglio 1993, salvo qualora si proceda ad una raccolta

al raggiungimento della completa maturazione prima di tale data.

Articolo 7

Allorché constatata che la superficie comunitaria di lino non tessile seminata nel 1993 e per la quale siano state presentate domande di pagamenti compensativi in virtù del presente regolamento supera i 266 000 ha, la Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio (‡), e non oltre il 15 ottobre 1993, l'importo del pagamento compensativo da versare, applicando una riduzione dell'1 % al pagamento compensativo di cui all'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1765/92 per ogni punto percentuale di superamento della superficie massima.

Articolo 8

Ai fini della determinazione di cui all'articolo 7, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 settembre 1993, le superfici seminate a lino non tessile nel 1993.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie per l'applicazione del presente regolamento e le comunicano alla Commissione entro il 15 agosto 1993.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire del 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

(†) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.

(‡) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.